

MISURA 211 INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

Riferimento normativo

Articolo 36, lettera a), punto i) e Articolo 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Le aree rurali montane della regione Molise sono caratterizzate da condizioni pedo-climatiche tali da non consentire all'attività agricola di raggiungere livelli di reddito sempre soddisfacenti ed equiparabili a quelli delle altre aree rurali, soprattutto a causa di un aggravio dei costi relativi alla produzione e ad una minore capacità produttiva complessiva (minori rese). Gli effetti più evidenti di tali condizioni e della conseguente minore redditività delle imprese agricole ubicate in tali zone si traducono, in molti casi, nella crescita di processi di abbandono dei terreni e dell'attività agricola nel suo complesso. Tali fenomeni sono alla base di una perdita complessiva di presidi agricoli in aree montane e svantaggiate e contribuiscono attivamente, nella realtà regionale, allo spopolamento di tali aree, alla riduzione delle capacità di gestione del territorio da parte del settore agricolo e zootecnico e all'aumento di fenomeni di dissesto idrogeologico ed inoltre alla perdita di paesaggi agrari che hanno una valenza non solo ambientale ma anche culturale.

Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività agricola anche in aree marginali dal punto di vista economico e di garantire la cura dello spazio rurale ed il mantenimento di sistemi di produzione sostenibili, che rappresentano gli obiettivi generali dell'asse II, la misura concede indennità commisurate a compensare i maggiori costi di produzione e le perdite di reddito legate alla localizzazione delle aziende, incentivando così la prosecuzione dell'attività agricola nelle aree montane e nelle altre aree svantaggiate.

Nonostante il sostegno e gli aiuti dedicati in passato agli agricoltori che operano in queste zone del territorio, le condizioni di svantaggio che hanno condotto alla delimitazione delle aree montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE restano invariate; risulta, anzi, un loro progressivo aggravamento, collegato alla complessiva tenuta dei redditi agricoli e delle conseguenti possibilità di sopravvivenza anche delle aziende meno competitive. Il principio di attuazione della Misura si fonda sull'obiettivo del mantenimento delle aziende nelle aree montane, indipendentemente dal loro orientamento produttivo. Questa è, infatti, la condizione necessaria per garantire una costante erogazione dei servizi ambientali utili al presidio territoriale che conseguono alla mera presenza del tessuto aziendale di queste zone. Quanto sopra scaturisce, in particolare, dagli obblighi per le aziende che accedono agli aiuti erogati da questa misura derivanti dal rispetto del regime di "condizionalità" istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003, così come recepito dal Decreto n°12541 del 21 dicembre 2006, modificato ed integrato dal Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286, e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 77/07 e sue eventuali modifiche/integrazioni .

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La Misura contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Tutela del territorio" in quanto favorisce la permanenza di presidi agricoli in ambito montano attraverso una azione di riduzione degli svantaggi naturali presenti. Attraverso questa azione essa consente di perseguire indirettamente l'obiettivo specifico relativo alla "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico" in quanto sostiene la presenza della componente agricola degli ecosistemi montani e favorendone la complessità biologica e paesaggistica. La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali montani.

Obiettivi specifici

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;
- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente.

Descrizione della misura

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone montane. Le Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della condizionalità di cui al Reg. (CE) n.1782/03.

Il valore delle indennità compensative è diversificato in funzione:

- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che maggiormente pregiudicano le attività agricole: le aziende situate nelle zone montane del territorio (come delimitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE) percepiscono un'indennità unitaria (per ettaro di SAU) maggiore rispetto a quelle che sono ubicate in altre zone soggette a svantaggi naturali diverse da quelle montane;
- della dimensione aziendale: il sostegno viene erogato in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale, a partire da una dimensione "minima" come appresso indicata.

Localizzazione

La misura si applica nelle zone montane e nelle altre zone svantaggiate regionali classificate ai sensi dell'art. 50 Reg. CE 1698/2005: le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine o, in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii, ovvero ad una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori è meno accentuato, ma la loro combinazione determina uno svantaggio equivalente.

Ai fini applicativi della presente misura, si fa riferimento alle zone montane e svantaggiate del territorio regionale definite ai sensi della Direttiva 75/268/CEE fino al

31 dicembre 2009; per il restante periodo di programmazione del presente PSR, la Regione si impegna ad adottare un'eventuale ridefinizione delle suddette zone, in relazione alle determinazioni che saranno assunte dal Consiglio europeo, in conformità a quanto disposto all'art. 93, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con età, per le persone fisiche, inferiore a 65 anni, con l'esclusione di coloro che già sono titolari di pensione.

Nel caso di indennità concesse per superfici agricole sfruttate da una pluralità di agricoltori (pascoli), le stesse saranno concesse a ciascun agricoltore, in relazione alla propria quota di proprietà/possesso dimostrabile da idonea documentazione.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità compensative sono accordate ad imprenditori agricoli che:

- coltivano una superficie minima di 2 ettari di SAU;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- risultano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS) e/o risultano iscritti all'apposito registro delle imprese agricole presso la CCIAA;
- si impegnano a proseguire l'attività per un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- ottemperano ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003.

Priorità:

Qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili sarà adottato il seguente criterio di preferenza:

- Età dei beneficiari inferiore ai 40 anni (per le società età media dei soci).

Entità e intensità dell'aiuto

L'aiuto è erogato sotto forma di premio annuale, per ettaro di SAU.

L'indennità mira a compensare i maggiori costi di produzione o la perdita di reddito dovuti alla specifica localizzazione dell'azienda ed è erogata in misura differenziata per le aziende localizzate nelle aree montane rispetto alle altre aree svantaggiate e in misura decrescente in relazione alla superficie aziendale.

Per le aziende situate nelle aree montane il livello massimo di indennità per ettaro di SAU è previsto per le aziende fino a 20 ettari di SAU, al di sopra di tale limite l'indennità si riduce così come riportato nel seguente prospetto:

Dimensione aziendale (SAU)	Importo aiuto	
2-20ha		200 Euro/ha
20-50 ha	primi 20 ha	200 Euro/ha
	fino a 50ha	150 Euro/ha
>50 ha	Primi 20 ha	200 Euro/ha
	Da 20 a 50 ha	150 Euro/ha
	restante superficie	75 Euro/ha

In ogni caso l'importo massimo per azienda non potrà eccedere i 10.000 euro, tale limitazione si giustifica in base alla riduzione dei maggiori costi di produzione in un'economia di scala (superficie aziendale superiore a 30 ha).

Nel caso in cui più agricoltori facciano uso di un'unica superficie per il pascolo, le indennità compensative relative potranno essere concesse a ciascuno di essi, proporzionalmente ai rispettivi diritti d'uso del terreno, in relazione alla propria quota di proprietà/possesso dimostrabile da idonea documentazione, purchè siano in grado di dimostrare il rispetto dell'impegno quinquennale sulla superficie.

Coerenza demarcazione e complementarità con altri interventi di sostegno pubblico

La presente Misura intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree montane della Regione, in generale promuovendo il mantenimento delle aziende agricole e l'applicazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03.

Modalità attuative

La misura sarà attivata mediante la pubblicazione di bandi emanati dalla Regione.

Descrizione delle operazioni in corso

La misura finanzia anche operazioni approvate, comportanti impegni non pluriennali, ai sensi della Misura e) "Zone svantaggiate" del PSR Molise 2000-2006. In base a quanto riportato nella tabella relativa agli importi e la proiezione annuale per il periodo 2007-2013 paragrafo 5.2 (l trattino) risultano ancora da corrispondere sostegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (PSR 2000-2006 - Misura e), pari a euro 6.512.825,91, di cui 2.865.643,40 euro a carico del FEASR.

Anni		Misura e) PSR 2000-2006 "Zone svantaggiate"	
		quota Nazionale	quota FEASR
2007	al 31.12.2006		
	dopo 31.12.2006	3.647.182,51	2.865.643,40
	Totale	3.647.182,51	2.865.643,40
2008		-	-
Totale		3.647.182,51	2.865.643,40
Assi e Misure previste dal Reg. (CE) 1698/2005		36, lett. a,punto i) , punto ii) e art. 37	
		Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane (cod. UE 211)	
		Asse II	

Quantificazione degli obiettivi Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di aziende supportate in aree montane	548
	Superficie supportata in aree montane (ettari)	13.143
Risultato	Area su cui si registra il miglioramento dei seguenti parametri: - salvaguardia biodiversità e habitat agricoli/forestali di pregio; - miglioramento della qualità delle acque; - riduzione della marginalizzazione e dell'abbandono delle terre; - miglioramento della qualità dei suoli	13.143
Impatto	Occupazione agricola (addetti a tempo pieno equivalente addizionali - preservati)	27